

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI

DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n.32, art. 75;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;

VISTO il Complemento di Programmazione della Misura 4.19 – Sottomisura a) – “Azioni di riqualificazione e completamento dell’offerta turistica”, di cui al programma operativo della Regione Siciliana (POR 2000/2006) approvato con decisione n. C(2000) 2346 dell’8 agosto 2000;

VISTA la circolare n. 1 del 17 maggio 2001, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 32 del 29 giugno 2001, con la quale sono state diramate le procedure applicative dell’art. 75 della legge regionale n.32/2000, e successivamente modificata ed integrata dalle circolari di seguite elencate:

- circolare n. 4 del 26 settembre 2001, pubblicata nella G.U.R.S. n. 49 del 12 ottobre 2001;
- circolare n. 1 del 24 gennaio 2002, pubblicata nella G.U.R.S. n. 6 dell’1 febbraio 2002;
- circolare n. 2 del 14 febbraio 2002, pubblicata nella G.U.R.S. n. 9 del 22 febbraio 2002;
- circolare n. 3 del 14 maggio 2002, pubblicata nella G.U.R.S. n. 26 del 7 giugno 2002;
- circolare n. 6 del 2 dicembre 2002, pubblicata nella G.U.R.S. n. 58 del 20 dicembre 2002;
- circolare n. 7 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella G.U.R.S. n. 2 del 10 gennaio 2003;
- circolare n. 1 del 23 aprile 2003, pubblicata nella G.U.R.S. n. 24 del 23 maggio 2003;
- circolare n. 2 del 20 giugno 2003, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 dell’11 luglio 2003;
- circolare n. 4 del 12 novembre 2003, pubblicata nella G.U.R.S. n. 52 del 28 novembre 2003;
- circolare n. 1 dell’8 gennaio 2004, pubblicata nella G.U.R.S. n. 4 del 23 gennaio 2004.
- circolare n. 1 del 17 maggio 2006, pubblicata nella G.U.R.S. n. 29 del 16 giugno 2006

VISTO il decreto assessoriale n. 466/6 Tur del 20 aprile 2001, annotato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti in data 27 aprile 2001, al n. 66, con il quale, in attuazione dell’art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono state individuate le attività di completamento dell’offerta turistica di cui alla linea d’intervento 1 della Misura 4.19 del POR Sicilia 2000/2006;

VISTO il D.D.G. n. 349/3 Tur dell’11 aprile 2005 con il quale sono state modificate le attività di completamento dell’offerta turistica di cui alla linea d’intervento 1 della Misura 4.19 a) del POR Sicilia 2000/2006 tenendo conto delle indicazioni contenute nel relativo Complemento di Programmazione;

VISTO il D.D.G. n. 2425/6 Tur dell’1 ottobre 2001 con il quale è stata approvata la Convenzione con Bancaintesa BCI, Mediocredito s.p.a., ora Intesa Mediocredito s.p.a., con la quale sono stati regolamentati i rapporti relativi all’attività d’istruttoria e valutazione dei progetti d’investimento e per l’erogazione delle agevolazioni;

VISTO il DDG n° 544/s3/tur del 17/5/2005 pubblicato sulla Gurs n° 26 del 27/5/2005 con il quale è stato approvato il III bando della Misura 4.19 a del Por Sicilia 2000-2006 .

VISTO il D.D.G. n. 426/Serv. 3° Tur del 24.04.2006 con il quale è stata approvata la graduatoria del III Bando della Misura 4.19 a del Por Sicilia;

VISTA la relazione di servizio prot. 1196 del 9/5/2006, con la quale sono stati evidenziati gli errori metodologici commessi dallo istituto convenzionato nella predisposizione delle schede di valutazione dei progetti inseriti nella graduatoria approvata con il DDG 426/Serv. 3° Tur del 24.04.2006;

VISTO il D.D.G. n. 603/Serv. 3° Tur del 9.5.2006 con il quale è stato revocato il D.D.G. n. 426/Serv. 3° Tur del 24.04.2006;

VISTA la nota prot. 1196 del 9/5/2006, con la quale l'istituto istruttore è stato invitato a "riverificare tutte le istruttorie" alla luce degli errori riscontrati tra l'altro in ordine alla attribuzione dei punteggi premiali relativi al possesso della concessione edilizia;

VISTO il D.D.G. n. 672/Serv. 3° Tur del 07.06.2006, con il quale a seguito della istruttoria nuovamente condotta dallo istituto convenzionato è stata nuovamente approvata la graduatoria del III Bando pubblicato sulla GURS n. 41 del 01.09.2006;

VISTO il ricorso n° 258/2007 proposto dalla società Immobiliare Paradiso dell'Etna volto allo annullamento previa sospensiva del D.D.G. n. 672/Serv. 3° Tur del 07.06.2006

VISTA la ordinanza del TAR di Palermo n. 1167/07 del 17.05.2007 con la quale è stata accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione del D.D.G. n. 672/Serv. 3° Tur del 07.06.2006 nei limiti dell'obbligo di riesame del provvedimento medesimo alla luce di quanto prospettato nel ricorso e tenendo conto delle istruzioni impartite allo istituto istruttore con la nota prot. 1196 del 9/5/2006;

CONSIDERATO che la società Immobiliare Paradiso dell'Etna lamenta nel ricorso di non aver avuto riconosciuta la maggiorazione del punteggio del 10 % spettante in base al punto 9.6 del bando ai progetti in possesso di concessione/autorizzazione edilizia, maggiorazione cui la stessa avrebbe diritto in base alle considerazioni seguenti: *"La norma del bando prevede una maggiorazione del 10 % per il soggetto in possesso della concessione/autorizzazione edilizia. La società ricorrente ha previsto in programma la realizzazione di una struttura precaria, la quale non necessita di alcuna autorizzazione edilizia ai sensi dell'ar. 20 della legge regionale 16/4/2003 n° 4, giusta lettera del 02/09/2005 dell'ufficio tecnico del Comune di S. Giovanni La Punta, comunicazione di opere interne (documento 9) e comunicazione DIA del 7/12/05 (documento 10). La predetta legge regionale, infatti, prescrive che non è necessaria alcuna autorizzazione quando si tratti di struttura precaria. Ciò è avvalorato anche dalla circostanza che la sovrintendenza ai monumenti con proprio parere ha espressamente richiesto l'intonacatura delle pareti prefabbricate con colore rosa proprio per non mostrare la precarietà delle strutture. Tale parere (nulla osta) della soprintendenza ai Beni Culturali di Catania, dalla quale si evince espressamente che trattasi di struttura precaria, è stato portato a conoscenza di Banca Intesa Mediocredito spa con lettera del 29/9/2005. In dettaglio su € 168.000,00 di opere civili ben 88.500,00 riguardano il deposito, che non necessita di licenza edilizia, € 49.500,00 riguardano la sistemazione del terreno che non necessita di licenza edilizia e solo € 30.000,00 riguarda il piccolo ampliamento del corpo uffici da eseguire o in espansione dell'esistente o come manutenzione straordinaria interna e quindi senza necessità di licenza edilizia"*.

CONSIDERATO che dal riesame effettuato in attuazione della ordinanza del Tar è emerso quanto segue:

- che il bando non prevede l'attribuzione della maggiorazione del 10 % a tutti i progetti immediatamente cantierabili, tra i quali potrebbero rientrare quelli con Dichiarazione Inizio di Attività, ma solo per quelli in possesso di un provvedimento positivo emesso dalla autorità comunale. Recita infatti il bando *" I progetti di investimento che siano in possesso, oltre che del requisito indispensabile della "destinazione d'uso" del terreno o dell'immobile dell'attività oggetto dell'investimento delle condizioni di cantierabilità dell'investimento stesso, muniti di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa comprese quelle di carattere ambientale, e pertanto della conseguente concessione/autorizzazione edilizia, avranno attribuito un incremento del 10,00% del punteggio di cui al punto 9.1.*

Il progetto in questione per altro al momento della scadenza dei termini di presentazione delle istanze (30/9/2005 data fissata dal DDG 969/Serv.3 Tur del 9.08.2005 pubblicato sulla Gurs n° del 35 del 19.08.2005) non era nemmeno in possesso della

Dichiarazione di Inizio Attività datata 7/12/05 e che quindi non avrebbe potuto essere presa in considerazione anche laddove fosse stato un documento valido ai fini della attribuzione della maggiorazione dei punteggi.

- che con il bando in parola si è inteso privilegiare tra i progetti cantierabili quelli in possesso di un provvedimento positivo emesso dalla autorità comunale, proprio per premiare le iniziative per le quali, l'aver percorso l'iter amministrativo connesso al rilascio della concessione edilizia, testimonia la effettiva volontà di realizzazione degli interventi, escludendo consapevolmente dalla maggiorazione degli indicatori gli interventi da attivarsi con la denuncia di inizio attività, perchè quest'ultima è basata sostanzialmente su dichiarazione di parte del progettista delle e può essere interrotta da parte delle autorità comunali se non ricorrono le necessarie condizioni. In tale ipotesi, attribuendo la maggiorazione anche agli interventi provvisti di Dichiarazione di Inizio Attività , l'Amministrazione avrebbe privilegiato, portandoli eventualmente a finanziamento, interventi che potevano successivamente essere bloccati dal comune competente con provvedimenti, che non necessariamente sarebbero venuti alla evidenza della Regione in tempi utili per procedere alla revoca del finanziamento ed alla assegnazione delle risorse ad altro soggetto, con conseguente perdita dei relativi finanziamenti comunitari, per il corretto utilizzo dei quali era necessaria la precisa individuazione dei destinatari entro il 31/12/2006. Conseguenze ancora più gravi si verificherebbero, nella ipotesi in cui si fosse voluto attribuire ai progetti provvisti di DIA la maggiorazione in questione, laddove ad una procedura di tal tipo, priva dei requisiti di legge, non facesse immediatamente seguito il provvedimento interruttivo del comune e solo dopo parecchio tempo a lavori ultimati, e con contributo interamente erogato, la autorità comunale riscontrasse la mancanza dei presupposti per l'attivazione della procedura. In tale fattispecie l'amministrazione regionale, con l'attribuzione della premialità (che si è viceversa inteso negare a detti interventi), avrebbe spinto verso il finanziamento un intervento privo di tale diritto perchè abusivamente realizzato, spingendosi sino alla materiale erogazione del contributo assegnato con la ulteriore conseguenza, a parte la perdita dei finanziamenti comunitari, di dover recuperare l'erogazione effettuata, o peggio di non poterla più recuperare per la mancata conoscenza dei provvedimenti caducatori comunali.
- che il progetto della ricorrente prevede l'ampliamento di un albergo a 4 stelle nel comune di San Giovanni La Punta, comportante spese per 286 mila euro. L'impresa intende tra l'altro costruire un deposito da realizzare con una struttura dichiarata precaria, che costituisce l'ampliamento di una struttura preesistente. Come si evince dalla relazione tecnica presentata e dai relativi elaborati progettuali l'ampliamento della struttura preesistente avviene in parte attraverso la sopraelevazione con struttura precaria del corpo esistente, ed in parte attraverso la realizzazione in adiacenza allo stesso della nuova struttura precaria. In pratica la struttura precaria presenta due quote di calpestio una posta allo stesso livello di quella esistente ed una posta in corrispondenza del tetto della struttura preesistente. In totale vengono realizzati 144 mq di superficie su due distinti livelli.
- che l'art. 20 della L.r. 4/2003 prevede che solo alcune strutture precarie (e non tutte le strutture precarie come erroneamente sostenuto nel ricorso sulla base del contenuto della lettera del 02/09/2005 dell'ufficio tecnico del Comune di S. Giovanni La Punta) , possano essere realizzate in assenza di concessione/autorizzazione edilizia, in presenza di determinate circostanze che non ricorrono nella fattispecie. Prevede infatti la legge che “ 1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo.
2. Nei casi di cui al comma 1, contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo

di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; per tali casi è dovuto l'importo di venticinque euro per ogni metro quadro di superficie chiusa.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione. Si definiscono verande tutte le chiusure o strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private.

- che l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana con parere reso con nota prot. 1697/2004 ha evidenziato che la chiusura di terrazze, che l'art. 20 della L.r.4/2003 esenta da autorizzazione/concessione, si riferisce alle terrazze in cui sia stata realizzata in precedenza una tettoia nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, essendo cosa ben diversa la copertura di terrazze attraverso la sopraelevazione delle stesse ciò perchè la chiusura di verande, tettoie, pensiline e gazebo permessa dalla norma è riferita solamente a manufatti architettonici aperti lateralmente, ma già coperti e dunque autorizzati. Conclude dunque l'Ufficio Legale nel senso che soltanto la chiusura di tettoie nel senso sopra delineato è assoggettabile al regime agevolato di cui all'art. 20 della l.r. 4/2003 indipendentemente dalle dimensioni, e non anche la copertura di terrazze che non essendo espressamente contemplata dalla norma in questione rimane pertanto sottoposta al normale regime concessorio. Sulle stesse posizioni si è attestato altresì l'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente, con ulteriori argomentazioni al riguardo fornite in varie risposte fornite a istanze comunali una per tutte la nota prot. 53969 del 19/9/2003 indirizzata al comune di Capaci.
- che l'intervento proposto non rientra in nessuno tra quelli previsti dall'art. 20 della l.r. 4/2003 in quanto tra l'altro prevede la sopraelevazione completa del tetto di copertura a terrazza di un edificio preesistente.

CONSIDERATO che dal riesame effettuato risulta che all'intervento in questione non può essere riconosciuta la maggiorazione prevista dal punto 9.6 sia perchè la stessa è attribuibile soltanto agli interventi in possesso di esplicito provvedimento comunale, sia perchè alla data di scadenza del bando la Dichiarazione di Inizio di Attività (ove anche essa fosse da considerarsi titolo legittimante alla attribuzione del punteggio premiale) non era stata ancora emessa, sia perchè l'intervento proposto non risulta cantierabile in quanto necessitante di concessione edilizia comportando la sopraelevazione di un immobile esistente;

CONSIDERATO che non possono essere riconosciute ulteriori maggiorazioni di punteggio rispetto a quelle attribuite con la istruttoria originaria e che dunque l'ammontare complessivo delle maggiorazioni attribuibili alla società Immobiliare Paradiso dell'Etna spa ammonta a 15,5 % e che dunque la somma degli indicatori normalizzati, in base alla quale va effettuato il posizionamento in graduatoria, ammonta a 1,23361633.

VISTO il ricorso n.3339/2006 proposto dalla “La Dolce Vita di Scibilia Gabriella & C. sas” volto all'annullamento previa sospensione dell'esecuzione del DDG n. 672/Serv.3 Tur del 7.06.2006;

VISTA la ordinanza del TAR di Catania n. 606/07 del 7.03.2007 con la quale è stata accolta in parte qua la domanda di sospensione dell'esecuzione del DDG n. 672/serv. 3 Tur del 7.06.2006 ai fini del rinnovo dell'attività valutativa del progetto proposto dalla ricorrente;

CONSIDERATO che la società “La Dolce Vita di Scibilia Gabriella & C. sas” lamenta nel ricorso la mancata attribuzione delle maggiorazioni del valore degli indicatori, in base ai quali si stila la graduatoria, maggiorazioni previste dai punti 9.2, 9.3 e 9.7 del bando spettanti alle imprese a prevalente partecipazione femminile, alle imprese connesse alla new economy ed ai progetti che prevedono il recupero del patrimonio edilizio esistente.

CONSIDERATO che con nota prot.4965/2007 è stato richiesto all'istituto convenzionato di rinnovare l'attività valutativa del progetto presentato dalla ditta La Dolce Vita relativamente ai punteggi eventualmente spettanti per le seguenti caratteristiche: A) Impresa a prevalente

partecipazione femminile, B) Impresa connessa alla new economy, C) recupero del patrimonio edilizio esistente;

VISTA la nota del 9/5/2007 con la quale l'Istituto Istruttore ha trasmesso le risultanze del riesame;

CONSIDERATO che il punto 9.2 del bando "Pari Opportunità" prevedeva l'attribuzione di un incremento del valore degli indicatori per gli *"interventi promossi da imprese a prevalente partecipazione femminile (almeno il 60%) o promossi da donne titolari di imprese o che gestiscano imprese."*

Al riguardo va osservato che al fine di una puntuale applicazione della maggiorazione in questione si è fatto riferimento alla definizione che di società a prevalente partecipazione femminile ha dato il Ministero per le attività produttive con la circolare n° 1151489 del 22/11/2002 che testualmente recita: "Le imprese a prevalente partecipazione femminile sono :

- le imprese individuali il cui in cui il titolare sia una donna ;
- le società di persone e le cooperative in cui il numero di donne socie rappresentino almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
- le società di capitale in cui le donne detengono almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione;

CONSIDERATO che nella fattispecie la compagine sociale dell'impresa ricorrente, così come evincibile dalla copia dell'atto costitutivo, è composta da due soli soci: la signora Scibilia Gabriella che è socia accomandataria , ed il signor Cebron Mario socio accomodante; ne consegue che la società ricorrente non possiede il requisito di società a prevalente partecipazione femminile (almeno il 60 %) richiesto dal bando, in quanto solo il 50 % dei soci risulta di sesso femminile .

CONSIDERATO che il punto 9.3 del bando prevede l'attribuzione di una maggiorazione del punteggio per le "Iniziativa connesse alla società della informazione ed alla new economy", va precisato che la società ricorrente non ha fornito la dichiarazione dettagliata per l'attribuzione della maggiorazione del punteggio, richiesta dal bando all'articolo 9 punto 9.8 e ribadita al punto c.6 della scheda tecnica, attraverso la quale viene presentata la domanda. Per altro nella esposizione delle spese da sostenere, effettuata all'interno dell'allegato tecnico , la ditta ha al riguardo indicato solo la spesa da sostenere relativa al software gestionale per l'albergo e per le teleprenotazioni (fattispecie eventualmente connessa alla sola società della informazione per la quale non è stata richiesta la maggiorazione).

CONSIDERATO che la fattispecie delle iniziative collegate alla società della informazione è ben distinta da quella relativa alle attività da incentivare in quanto connesse alla new economy, queste ultime infatti sono quelle che prevedono, oltre alla teleprenotazione, anche la possibilità di effettuare on line la attività di transazione commerciale attraverso il pagamento elettronico dell'importo dei soggiorni acquistati. L'attivazione di tale tipo di procedura prevede anche la necessità di convenzionarsi con un istituto bancario al fine di effettuare telematicamente le operazioni di trasferimento del denaro.

CONSIDERATO che manca tra la documentazione presentata la relazione dettagliata sulle modalità di espletamento della attività in connessione alla new economy e che nessuna spesa è stata esposta al riguardo nel bussines plan, e che quindi la domanda di progetto non era strutturata in guisa da aderire alla new economy e che conseguentemente non è attribuibile la relativa maggiorazione.

CONSIDERATO che la potestà dello istituto bancario di richiedere integrazioni e chiarimenti è limitata dal punto 5.7 della circolare n° 1 del 17/5/2001, che prevede che, con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa, la banca concessionaria possa richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria.

CONSIDERATO che nella fattispecie, essendo chiaro che la domanda non possedeva le caratteristiche di connessione alla new economy, sia per la mancata previsione delle spese necessarie, sia per la mancata descrizione delle modalità attraverso le quali tale connessione dovesse concretizzarsi nel normale svolgimento della attività gestionale, non è stato necessario

richiedere né rettifiche di errori né precisazioni o chiarimenti di sorta ai fini della compiuta valutazione della istanza.

CONSIDERATO, in relazione alla mancata attribuzione della maggiorazione del punteggio di cui al punto 9.7 del bando, che tale attribuzione è rivolta solo ai programmi d'investimento che prevedono l'ottenimento di un potenziamento di ricettività (aumento del numero dei posti letto) attraverso il recupero/ristrutturazione di fabbricati esistenti e non attraverso la demolizione e successiva costruzione di nuovi fabbricati.

CONSIDERATO che la ratio della previsione del bando è quella di evitare la costruzione di nuovi volumi edilizi, alla luce della presenza sul territorio regionale di una enorme quantità di patrimonio edilizio esistente, anche di pregio storico, in atto inutilizzato, al fine di privilegiare dunque quelle iniziative ricettive, che coniughino le finalità di sviluppo economico connesse all'esercizio di nuove o più consistenti attività economiche, con la finalità di restituire immobili inutilizzati ad una più produttiva fruizione economica. Sotto tale profilo l'intervento tipo a cui è applicabile la maggiorazione in parola è quello che prevede l'insediamento di una nuova attività ricettiva in un palazzo nobiliare o in un convento non più utilizzati per le originarie finalità, o l'ampliamento di una attività ricettiva esistente attraverso la collocazione di nuovi posti letto all'interno di strutture edilizie esistenti inutilizzate da riconvertire a strutture ricettive nell'ambito della attività da ampliare.

CONSIDERATO che nella fattispecie il progetto della ricorrente prevede la realizzazione di un incremento ricettivo costituito da n° 42 posti letto. La maggiorazione dunque sarebbe dovuta ove il progetto prevedesse l'insediamento dei 42 nuovi posti letto costituenti il potenziamento ricettivo all'interno di un edificio da recuperare attraverso idonea ristrutturazione. Nella fattispecie viceversa il progetto prevede che solo 2 dei 42 nuovi posti letto siano insediati nella suite realizzata attraverso il recupero di una piccola porzione di un corpo edilizio preesistente, mentre i restanti 40 posti letto, costituenti il cuore dell'attività e la quasi totalità dell'incremento ricettivo, saranno collocati in un altro edificio di nuova costruzione, previa completa demolizione dell'esistente che quindi non viene assolutamente recuperato come previsto dal bando ma anzi addirittura distrutto.

CONSIDERATO che nel caso specifico non si sono concretizzate le circostanze stabilite dal bando per la maggiorazione, che va attribuita agli "interventi che prevedono il potenziamento della ricettività attraverso il recupero del patrimonio esistente", in quanto nella fattispecie solo una minima parte dell'incremento ricettivo (n.2 posti letto) viene realizzata attraverso l'utilizzo di patrimonio ricettivo esistente, mentre la gran parte dello incremento ricettivo pari a n.42 posti letto si realizza attraverso la costruzione di un volume edilizio ex novo, attività questa che si è voluta disincentivare attraverso l'attribuzione di un punteggio premiale per gli interventi che realizzano nuovi posti letto attraverso il recupero di patrimonio edilizio esistente e quindi senza ulteriore realizzazione di nuovi volumi edilizi.

CONSIDERATO che dal riesame effettuato in attuazione della ordinanza del TAR l'istituto istruttore ha ribadito l'esito istruttorio originariamente assunto. Al riguardo ha precisato che la risposta negativa riportata nella scheda istruttoria ai quesiti:

- C. 5.1. L'impresa dichiara di essere a prevalente partecipazione femminile.
- C. 6.2. L'impresa che l'iniziativa è connessa alla new economy.
- C. 10.1 L'impresa dichiara che intende fare ricorso al recupero del patrimonio edilizio esistente per il potenziamento della ricettività.

è da intendersi nel senso che, nonostante l'impresa abbia dichiarato il possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzioni delle relative maggiorazioni, l'esito istruttorio non ne ha consentito l'attribuzione. A dimostrazione di ciò si evidenzia come successivamente alle risposte negative viene riportato, nella medesima scheda istruttoria, che la valutazione ha avuto un esito diverso da quanto dichiarato dall'impresa in sede di domanda.

Infatti in relazione ai punti C.5.1 (pagine 11 della scheda istruttoria) alla domanda "**coincidenza degli elementi per la maggiorazione con quelli dichiarati nella domanda?**" la risposta riportata in scheda è "**NO**". Analogamente si verifica per i punti C.6.2 (pagina 11 della scheda istruttoria) e C.10.1 (pagina 12 della scheda istruttoria).

CONSIDERATO che non possono essere riconosciute ulteriori maggiorazioni di punteggio rispetto a quelle attribuite con la istruttoria originaria e che, dunque, l'ammontare complessivo delle

Maggiorazioni attribuibile alla ditta La Dolce Vita d Scibilia Gabriella e c sas ammonta a 22.5 % e che dunque la somma degli indicatori normalizzati ammonta a 1.50149504.

Su proposta del Dirigente del Servizio 3 Ing. Mario La Rocca, che sottoscrive per attestazione della esistenza della documentazione sopra citata e della sua rispondenza ai contenuti esposti:

DECRETA

Art 1) Per le motivazioni di cui in premessa ed alla stregua della rinnovata motivazione prescritta dal TAR giusta Ordinanza alla ditta Immobiliare Paradiso dell'Etna spa è nuovamente attribuita la posizione n° 248 nella graduatoria approvata con DDG 672 del 7/6/2006;

Art 2) Per le motivazioni di cui in premessa ed alla stregua della rinnovata motivazione prescritta dal TAR giusta Ordinanza alla ditta La Dolce Vita di Scibilia Gabriella e c sas e nuovamente attribuita la posizione n° 223 nella graduatoria approvata con DDG 672 del 7/6/2006;

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo lì 15.06.2007

Il Dirigente Generale
F.TO (Avv. Carmelo Pietro Russo)

Il Dirigente del Servizio
F.TO (Ing. Mario La Rocca)